	Istituto di istruzione superiore "Simone Weil", via Galvani 7, 24047 Treviglio, BG	REGOLAMENTO CONSIGLIO DI ISTITUTO	R07
Validità: dal 01.04.2005		Approvato: Consiglio di Istituto	

REGOLAMENTO RIUNIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO

TITOLO I -COMPOSIZIONE

ART. 1 Il Consiglio di Istituto, dell'Istituto di Istruzione Superiore "Simone Weil" di Treviglio, è composto da 19 componenti di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 del personale non insegnante, 4 rappresentanti dei genitori degli alunni e 4 rappresentanti degli studenti eletti rispettivamente in seno alle relative componenti.

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto fa parte del C.d.I. come membro di diritto.

ART. 2 I membri eletti i quali non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute ordinarie del C.d.I. o che decadano per altre cause, vengono surrogati con le modalità previste dall'art. 22 del D.P.R. n° 416 del 31.05.1974.

Alle sedute del C.d.I. partecipa il D.S.G.A. dell'Istituto se richiesto dal Presidente e/o dal Dirigente Scolastico.

ART. 3 I membri decaduti in base a quanto previsto dall'art. 2 rimangono in carica fino alla nomina del membro surrogato.

ART. 4 Le dimissioni dalla carica di componente del C.d.I. vanno presentate per iscritto e con motivazioni al Presidente del C.d.I. e devono essere ratificate dal Consiglio stesso.

TITOLO II -ATTRIBUZIONI

ART. 5 Il C.d.I. delibera sulle materie previste dall'art. 6 del D.P.R. n. 416 del 31.05.1974 e dal D.I. n. 44 1/02/01 sia su propria iniziativa sia su proposta della G.E.

ART. 6 E' compito del C.d.I. determinare i criteri, le modalità e le formulazioni ai quali deve attenersi la G.E., nel predisporre i lavori del C., nell'avanzare proposte al C. stesso e nell'eseguirne le delibere. (così come previsto dal successivo art. 14)

TITOLO III -PRESIDENTE

ART. 7 Il C.d.I. è presieduto da uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima votazione e a maggioranza relativa dei votanti nella successiva.

ART. 8 Il C.d.I. elegge, con le stesse modalità di cui al precedente art. 7, un V. Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

ART. 9 Solo il Presidente non può far parte della G.E..

ART. 10 Il Presidente o chi lo sostituisce presiede le riunioni, dirige e modera le discussioni, fa osservare la legge e il regolamento, concede la parola, pone le questioni relative all'o.d.g., proclama il risultato delle votazioni, provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio, convoca il C.d.I. secondo le norme del regolamento, firma i verbali delle sedute congiuntamente al Segretario.

Il Presidente vigila affinché le date e i tempi di convocazione del C.d.I. siano quelli previsti dalle vigenti norme, che l'o.d.g. rimanga tale e che eventuali aggiunte ad esso vengano messe in coda salvo

	Istituto di istruzione superiore "Simone Weil", via Galvani 7, 24047 Treviglio, BG	REGOLAMENTO CONSIGLIO DI ISTITUTO	R07
Validità: dal 01.04.2005		Approvato: Consiglio di Istituto	

casi particolari (vedi art. 22). Vigila inoltre sui tempi d'intervento dei consiglieri affinché non si prolunghino più del dovuto.

TITOLO IV - SEGRETARIO

ART. 11 Le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio stesso.

ART. 12 Il Segretario ha la responsabilità della redazione del verbale che firma congiuntamente al Presidente.

Il Segretario firma la copia integrale delle deliberazioni adottate dal C.d.I. e la consegna entro 5 gg. scolastici al Dirigente Scolastico che cura l'affissione all'albo e la esecuzione delle stesse.


TITOLO V - CONSIGLIERI

ART. 13 I Consiglieri, previa richiesta al Dirigente Scolastico dell'Istituto, hanno facoltà di accedere a tutti quegli atti la cui visione ritenessero opportuna per questioni inerenti l'o.d.g..

TITOLO VI - CONVOCAZIONE E COMPOSIZIONE GIUNTA ESECUTIVA

ART. 14 La G.E. è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal suo Presidente, il Dirigente Scolastico. La seduta è valida se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. La data delle riunioni ordinarie è stabilita dal Presidente della G.E. compatibilmente con gli impegni di tutti i suoi membri. La G.E. può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta motivata, inviata al Presidente della G.E., qualora lo richiedano almeno la metà dei suoi componenti in carica. La data delle sedute ordinarie viene comunicata ai membri della G.E. e pubblicata all'albo dell'Istituto 5 giorni prima della data di convocazione a cura della Segreteria. L'ordine del giorno delle sedute ordinarie può essere integrato su richiesta scritta di un membro della G.E. stessa, in sede di G.E.. L'ordine del giorno delle sedute straordinarie è fissato da chi ha richiesto la convocazione. La sequenza degli argomenti delle sedute ordinarie può essere variato a richiesta della maggioranza dei membri presenti. La variazione non è permessa nelle sedute straordinarie. Le sedute della G.E. sono aperte ai soli membri del C.di I. che non hanno facoltà d'intervento se non richiesto. Il verbale delle sedute della G.E., redatto dal Direttore SS.GG.AA., è a disposizione dei membri del C.di I. che ne possono prendere visione su semplice richiesta verbale. La G.E. non svolge funzione deliberante, salvo su alcuni argomenti di sua esclusiva competenza, o su esplicita delega del C. di I. predispone l'ordine del giorno del C.di I., prepara e redige le proposte di delibera ed indica i nomi dei relatori per ciascun argomento. Cura l'esecuzione delle delibere del C.di I., ha funzioni esclusivamente preparatorie ed esecutive in materia organizzativa - logistica e amministrativa, predispone i preventivi di spesa, propone il Bilancio di Previsione, le variazioni di bilancio ed il Conto Consuntivo, è tenuta a mettere a disposizione dei singoli membri del C.di I. la documentazione utile per le deliberazioni e le attività che competono al C.di I.

TITOLO VII- CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO

	Istituto di istruzione superiore "Simone Weil", via Galvani 7, 24047 Treviglio, BG	REGOLAMENTO CONSIGLIO DI ISTITUTO	R07
Validità: dal 01.04.2005		Approvato: Consiglio di Istituto	

ART. 15 Il C.d.I. si riunisce in seduta ordinaria di regola una volta al mese; in seduta straordinaria o di urgenza ogni qualvolta lo richiama il D.S. e/o almeno un terzo dei Consiglieri elettivi, rappresentanti almeno due componenti o lo richiedano almeno i due terzi di una componente.

ART. 16 L'avviso di convocazione ordinaria o straordinaria deve essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve riportare integralmente l'o.d.g. e l'orario di inizio della seduta. Copia della convocazione verrà affissa in apposito albo dell'Istituto. Alla convocazione, viene allegata la documentazione utile per il normale svolgimento della riunione che deve essere consegnata per tempo a tutti i membri del Consiglio stesso. La documentazione, in ogni caso, è normalmente consultabile nei 5 giorni antecedenti la convocazione presso l'ufficio di segreteria.

ART. 17 Quando la seduta straordinaria riveste carattere d'urgenza deve essere convocata il giorno successivo alla presentazione della richiesta e la seduta deve essere tenuta entro il 5° giorno feriale dalla data di presentazione della richiesta stessa.

TITOLO VIII - SEDUTA

ART. 18 La riunione è dichiarata aperta quando sia presente il numero legale dei Consiglieri. Costituisce il numero legale la presenza di almeno metà più uno dei Consiglieri in carica. Decorsi 30 minuti dall'ora indicata, in assenza di numero legale, si sospende e si rinvia la seduta del Consiglio. In tal caso il Presidente deve riunire il Consiglio entro cinque giorni da quello in cui la riunione è stata sospesa.

ART. 19 Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la riunione e si procede alla lettura del verbale della seduta precedente da approvare da parte del Consiglio.

ART. 20 Per quanto attiene alla pubblicità delle sedute del C.d.I. si fa esplicito riferimento a quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4, 5 della Legge 11.10.1977 n. 748.

ART. 21 I rappresentanti di cui all'art. 5 della legge 11.10.1977 n. 748 saranno invitati a partecipare alle riunioni del C.d.I. con lettera personale scritta e affissa in copia all'albo dell'Istituto.


TITOLO IX - DISCUSSIONI

ART. 22 Il C.d.I. non può deliberare su oggetti che non siano posti all'o.d.g.. Gli argomenti vanno trattati, secondo l'o.d.g. indicato nell'avviso di convocazione, salvo eventuali variazioni, proposte all'inizio della seduta da uno o più Consiglieri, e approvato a maggioranza.

ART. 23 Ogni argomento, proposto da almeno tre Consiglieri e presentato al Presidente del C.d.I. tramite il Presidente della G.E. almeno 1 giorno prima della data fissata per la riunione della Giunta, verrà iscritto all'o.d.g. della seduta stessa.

ART. 24 Prima dell'apertura della seduta ordinaria o straordinaria o durante le medesime, ciascun Consigliere che intenda fare una mozione, le presenterà scritta e firmata.

ART. 25 La seduta non può essere chiusa prima che il Consiglio abbia deliberato su tutti i punti dell'o.d.g.. La proposta di rinvio della discussione formulata dal Presidente o da almeno tre Consiglieri è sottoposta al voto del Consiglio.

	Istituto di istruzione superiore "Simone Weil", via Galvani 7, 24047 Treviglio, BG	REGOLAMENTO CONSIGLIO DI ISTITUTO	R07
Validità: dal 01.04.2005		Approvato: Consiglio di Istituto	

ART. 26 La votazione relativa al rinvio si terrà per alzata di mano e la delibera relativa avverrà secondo le modalità degli art. 29/30/31 del presente regolamento. La seduta successiva deve avvenire entro 5 giorni dalla data di rinvio.

ART. 27 Prima di ogni votazione ciascun Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per dichiarazione di voto che deve essere contenuta nel limite massimo di due minuti.

Quando si procede a votazione per scrutinio segreto non sono ammesse dichiarazioni di voto.

ART. 28 Il Presidente dà la parola nell'ordine della domanda salvo che taluno degli iscritti dichiarati di cedere il proprio turno ad altri. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine. Il Presidente può richiamare all'argomento l'oratore che se ne discosti. Non sono ammesse discussioni o spiegazioni o dialoghi tra i Consiglieri nel corso degli interventi. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

ART. 29 E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento, nonché il rilievo sul modo o l'ordine con i quali sia stata posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione. Sulla ammissione della mozione d'ordine decide il Consiglio.

TITOLO X - VOTAZIONE – DELIBERAZIONE

ART. 30 Le deliberazioni del C.d.I. devono essere adottate a maggioranza di voti dai membri presenti e, di norma, con voto palese, espresso per appello nominale o per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Su proposta della maggioranza dei Consiglieri, le deliberazioni, potranno essere assunte con voto segreto. In questo caso l'assemblea provvederà alla nomina di tre scrutatori. In caso di parità di voti, la proposta non è accolta.

ART. 31 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo disposizioni speciali, da stabilire prima, che prescrivono diversamente. La votazione per scrutinio segreto è sempre prevista quando si faccia questione di persone.


TITOLO XI - PUBBLICITA'

ART. 32 Gli atti del C.d.I. sono pubblicati in apposito albo dell'Istituto, entro otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio e rimangono affissi per 10 giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo richiesta esplicita da parte dell'interessato.

La pubblicazione degli atti del C.d.I. deve avvenire mediante affissione della copia integrale, sottoscritta dal Segretario, del testo delle deliberazioni adottate entro 8 giorni dalla relativa seduta.

TITOLO XII - COMMISSIONE

ART. 33 Le iniziative del C.d.I. possono concretizzarsi con l'ausilio di specifiche commissioni. La Commissione è uno strumento operativo al servizio del C.d.I., che ha la funzione di studiare

	Istituto di istruzione superiore "Simone Weil", via Galvani 7, 24047 TREVIGLIO, BG	REGOLAMENTO CONSIGLIO DI ISTITUTO	R07
Validità: dal 01.04.2005		Approvato: Consiglio di Istituto	

specifici oggetti di eventuali proposte da sottoporre successivamente al C.d.I. cui compete per legge di deliberare in merito.

ART. 34 Le Commissioni istituite dal C.d.I. sono composte da membri nominati dal Consiglio stesso fra tutte le sue componenti e queste devono dichiarare la propria disponibilità o l'eventuale rinuncia.

ART. 35 Il C.d.I. deve fissare il termine ultimo per la presentazione ai Consiglieri della proposta da parte della Commissione.

TITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al T.U. in materia di Istruzione.

ART. 37 Ogni modifica al presente regolamento deve essere discussa dal C.d.I. e approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Revisioni del regolamento		Motivo
Numero	Data	
00	01.04.05	Prima emissione